



**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PRESSO L'AREA MIND MILANO INNOVATION DISTRICT, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DESTINATE AD OSPITARE LABORATORI DI RICERCA FUNZIONALI AL PROGETTO SCIENTIFICO HUMAN TECHNOPOLE (CD. LAB INCUBATORS).**

**CIG: 7994208522**

**CUP: B49G19000150001**

## **QUESITI E RELATIVE RISPOSTE**

### **QUESITO N. 1**

Al punto 1).a) dell'Art. 4 dell'Allegato C "Schema di Contratto" viene disciplinato il pagamento di un acconto relativo al "montaggio dei moduli prefabbricati". In considerazione della particolare tipologia costruttiva richiesta, si chiede se tale montaggio possa essere inteso come "montaggio ed assemblaggio" dei singoli moduli prefabbricati in stabilimento, e quindi se il raggiungimento del requisito necessario per la fatturazione di questo acconto possa essere verificata mediante sopralluogo presso i luoghi di produzione, prima del trasporto alla destinazione finale. In caso diverso, ovvero se tale requisito si intendesse riferito al "completamento del montaggio" dei moduli in loco, tale requisito potrebbe infatti essere raggiunto solo alla fine dei lavori, vanificando così la logica del pagamento in acconto.

### **RISPOSTA N. 1**

Si precisa innanzitutto che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicatario sarà corrisposta un'anticipazione sul prezzo del contratto di appalto pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Inoltre, va evidenziato che alla Stazione Appaltante non è consentito



versare acconti del corrispettivo per attività non ancora eseguite o comunque il cui buon esito non sia stato verificato dalla Direzione dell'esecuzione.

Ciò posto, con riguardo alla previsione contenute all'art. 4.1, n. 1, lett. a), dello schema di contratto, va precisato che per "montaggio" deve intendersi l'attività di montaggio da realizzarsi nel Sito e non, invece, come da Voi prospettato, il montaggio e assemblaggio in stabilimento.

Pertanto, in riscontro al vostro quesito, si precisa che la fatturazione potrà avvenire al completamento con buon esito del montaggio in Sito dei moduli prefabbricati componenti ciascuno dei singoli Blocchi (ovvero i n. 3 manufatti del complesso dei "Lab Incubators" realizzati con strutture modulari prefabbricate), in conformità alle prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo prestazionale. Ciò comporta che l'Appaltatore potrà emettere più fatture relative allo stato di avanzamento della fornitura di cui all'art. 4.1, n. 1, lett. a), dello schema di contratto, scandite temporalmente rispetto al momento del montaggio con buon esito di ogni singolo Blocco.

## **QUESITO N. 2**

Al punto 1).b) dell'Art. 4 dell'Allegato C "Schema di Contratto" viene disciplinato il pagamento di un acconto relativo alla conclusione dell'installazione degli impianti". In considerazione della particolare tipologia costruttiva richiesta, si chiede se tale installazione possa essere intesa come "installazione degli impianti" nei moduli prefabbricati in stabilimento, e quindi se il raggiungimento del requisito necessario per la fatturazione di questo acconto possa essere verificata mediante sopralluogo presso i luoghi di produzione, prima del trasporto alla destinazione finale. In caso diverso, ovvero se tale requisito si intenda riferito al "completamento del montaggio degli impianti" in loco, tale requisito potrebbe infatti essere raggiunto solo alla fine dei lavori, vanificando così la logica del pagamento in acconto.

## **RISPOSTA N. 2**



Analoga risposta può essere fornita al quesito n. 2: per "installazione degli impianti" va intesa l'attività di installazione degli impianti, da svolgersi in Sito, all'interno dei moduli prefabbricati componenti ciascuno dei singoli Blocchi e non l'attività in stabilimento.

Pertanto, potranno aversi più fatture relative allo stato di avanzamento della fornitura di cui all'art. 4.1, n. 1, lett. b), dello schema di contratto, scandite temporalmente rispetto al momento dell'installazione con buon esito degli impianti all'interno del singolo Blocco.

### **QUESITO N. 3**

Al punto 1).c) dell'art. 4 dell'Allegato C "Schema di Contratto" viene disciplinato il pagamento di un acconto relativo alla conclusione dell'"installazione dell'infrastruttura impiantistica". Ferma restando la relativa indeterminatezza del criterio, in considerazione della particolare tipologia costruttiva richiesta, si chiede se tale installazione possa essere intesa come "installazione dell'infrastruttura impiantistica" nei moduli prefabbricati in stabilimento, e quindi se il raggiungimento del requisito necessario per la fatturazione di questo acconto possa essere verificata mediante sopralluogo presso i luoghi di produzione, prima del trasporto alla destinazione finale. In caso diverso, ovvero se tale requisito si intenda riferito al "completamento dell'installazione dell'infrastruttura impiantistica" in loco, tale requisito potrebbe infatti essere raggiunto solo alla fine dei lavori, vanificando così la logica del pagamento in acconto.

### **RISPOSTA N. 3**

Circa il quesito n. 3, dal combinato disposto dell'art. 4.1, n.1, lett. c), dello schema di contratto e dell'art. 4.5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, le infrastrutture impiantistiche a servizio dei Blocchi sono le c.d. "aree tecniche esterne"; pertanto, la fatturazione potrà avvenire alla conclusione con buon esito dell'installazione in Sito delle aree tecniche a servizio di tutti i Blocchi.



#### **QUESITO N. 4**

Al punto 7).2) dell'Art. 7 dell' Allegato C "Schema di Contratto" vengono disciplinate le scadenze intermedie della realizzazione della fornitura. Poiché la scadenza intermedia indicata come "Milestone 3" dipende dai tempi di approvazione da parte del Committente della progettazione propedeutica alla realizzazione (vedasi Milestone 2), dal momento che è difficilmente ipotizzabile che la produzione dei moduli in vista del loro montaggio possa avvenire in assenza di tale approvazione da parte del Committente, si evidenzia come invece nella previsione contrattuale espressa tale tempistica parrebbe dipendere unicamente dalla data di sottoscrizione del contratto. In questa ipotesi, un ritardo, per qualsiasi motivo, nell'approvazione della progettazione, comporterebbe quasi automaticamente il ritardo nell'approntamento dei componenti prefabbricati, non necessariamente per responsabilità del fornitore. Si chiede pertanto da verificare tale disciplina, inserendo una eventuale clausola correttiva.

#### **RISPOSTA N. 4**

Circa il quesito n. 4, si precisa in primo luogo che agli artt. 5.2.5.1, 5.2.5.2 e 5.2.6, Arexpo ha disciplinato dettagliatamente il programma di emissione degli elaborati del progetto propedeutico alla fornitura e installazione, da parte dell'Appaltatore, prevedendo l'approvazione del DEC sui singoli elaborati man mano che questi verranno trasmessi; ciò al fine di giungere all'approvazione formale da parte della Stazione Appaltante (prevista al paragrafo 5.2.6.1 entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di tutti gli elaborati) nel rispetto delle milestone di cui allo schema di contratto.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui si verificasse un ritardo nella procedura di approvazione degli elaborati progettuali, non imputabile all'Appaltatore, tale ritardo non potrebbe essere ribaltato su quest'ultimo, bensì determinerà l'eventuale allungamento dei tempi previsti in contratto.

#### **QUESITO N. 5**



Con riferimento al chiarimento relativo alla risposta n. 2 del 23 settembre 2019, si segnala che la scrivente società procederà secondo la normativa UNI EN ISO 7396, senza pertanto la necessità di procedere con apposizione della marcatura CE".

#### **RISPOSTA N. 5**

Si prende atto di quanto rappresentato. Si precisa comunque che al termine della fornitura dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008.

Il Direttore Generale  
Dott. Marco Carabelli  
(Documento firmato digitalmente)